D.R.S. n. 3044 del 10.09.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli – Cancellazione Sezione Inabili, Tipologia Comunità Alloggio e Iscrizione Sezione Inabili, Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psichici sita in Messina

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n.22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n.22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10;
VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n.9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n.3";
VISTO il D.P.Reg. n. 5204 del 10.11.2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 7 novembre 2025, all'Avvocato Ettore Riccardo Foti dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 3838 del 05.12.2025, con il quale al Dott. Guglielmo Pietro Reale è stato conferito l'incarico *ad interim* di dirigente del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento;
VISTA la nota prot. n. 8069 del 26.02.2026 con la quale il Dirigente Generale *ad interim* Avvocato Ettore Riccardo Foti proroga al Dott. Guglielmo Pietro Reale l'incarico a svolgere le funzioni di Dirigente *ad interim del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza"* dal 2 marzo 2026 sino alla nomina del dirigente titolare della medesima struttura;
VISTO il D.R.S. n. 473 del 02.03.2015 con il quale la COOPERATIVA SOCIALE SAN VINCENZO DE PAOLI è stata iscritta al n. 4115 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione "Inabili" e la tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa sita in Messina – Viale Regina Elena n. 125 (piano rialzato);
VISTA l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo con nota del 27.10.2025, acquisita con P.E.C. al prot. n. 55045 del 28.10.2025, inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE SAN VINCENZO DE PAOLI – P.I. 03298710835, con la quale il Legale Rappresentante, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la diversa tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psichici" per la sede operativa sita in Messina – Viale Regina Elena n. 125 (piano rialzato);
CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTI i pareri positivi resi dal Comune di Messina con nota n. 252125 del 28.07.2026 (Mod. A), acquisita con P.E.C. al protocollo n. 39727 del 29.07.2026 e nota n. 292663 del 08.09.2026 (Mod. B), acquisita con P.E.C. al protocollo n. 45526 del 09.09.2026;
VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota n. 22831 del 30.01.2026 dall'A.S.P. 5 di Messina acquisita con P.E.C. al protocollo n. 3887 del 02.02.2026;
RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il D.R.S. n. 473 del 02.03.2015 è revocato, pertanto la COOPERATIVA SOCIALE SAN VINCENZO DE PAOLI iscritta per la sezione "Inabili" e la tipologia "Comunità Alloggio" per la sede operativa sita in Messina – Viale Regina Elena n. 125 (piano rialzato) è cancellata dal n. 4115 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.
ART. 2 La COOPERATIVA SOCIALE SAN VINCENZO DE PAOLI – P.I. 03298710835 è iscritta al n. **6409** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "**Inabili**" tipologia "**Comunità Alloggio per Disabili Psichici**" per la sede operativa sita in Messina – Viale Regina Elena n. 125 (piano rialzato) e per una ricettività di n. **10** unità.
ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 4.06.1996.
ART. 4 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.
ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r: n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.
ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.
ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.
ART. 8 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

GUGLIELMO
PIETRO
REALE
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
09.09.2026
15:40:22
GMT+02:00

IL DIRIGENTE *ad interim*
Reale